



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Barengli .....membro designato dal Consiglio  
Nazionale Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 24.01.2012, dopo aver esaminato:  
il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 9.2.2011 il cliente contesta l'entità della somma liquidatagli dall'intermediario, in qualità di coerede (assieme alla sorella), per effetto di successione legittima alla madre. Chiede il versamento di € 1.726,28, quale differenza tra la somma che ritiene gli debba essere corrisposta (€ 42.713,95) e quella effettivamente erogatagli dalla banca (€ 40.987,67) in data 29.12.2010. Fa presente, in proposito, di essere stato cointestatario, assieme alla defunta madre, "di un dossier titoli con saldo titoli di € 42.000,00 e di un conto corrente che al 31.10.2010 aveva un saldo creditore di € 652,15"; e che la madre era pure cointestataria "con l'altra erede di altro dossier titoli con saldo titoli di € 41.000,00 e di altro conto corrente del quale sconosce il relativo saldo". Tutti i titoli presenti sui dossier – aggiunge – avevano scadenza 2012.

Si duole che l'intermediario "ha venduto autonomamente i titoli ad un prezzo notevolmente sotto la pari" e chiede la restituzione di € 1.726,28 "quale differenza rilevata nella liquidazione dei titoli e del saldo del conto corrente sopra indicato". La somma che ritiene gli debba essere liquidata – prosegue – risulta dal "75% del dossier cointestato a me e alla de cuius (€ 31.500), [dalla] quota spettante del dossier cointestato con l'altro erede della de cuius (€ 10.250,00), [dal] rateo interessi titoli del dossier con me cointestato (€ 326,00), [dal] saldo creditore del conto corrente con me cointestato (625,15)"; da tale somma vanno detratte le "competenze ad estinzione" (€ 14,20).

Non risulta data alcuna risposta al reclamo.

Il ricorso rinvia integralmente al reclamo per la formulazione delle domande e l'esposizione delle ragioni di doglianza.



Controdeduce la banca (le controdeduzioni sono prodotte dalla Capogruppo anche “in qualità di mandataria”) che “in data 8.1.2011, a fronte della vendita dei [...] titoli, il ricorrente ritirava presso la filiale un assegno circolare [...] di € 40.987,67 [...] dando ampia liberatoria”. Chiede preliminarmente “di valutare l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di materia attinente la vendita di strumenti finanziari” e, in subordine, nel merito, “di respingere il ricorso in quanto trattasi di questione chiusa mediante lettera liberatoria debitamente firmata dal ricorrente”. Allega copia della “liberatoria” rilasciata dal ricorrente e dell’assegno con cui ha proceduto alla liquidazione.

All’esito della ricezione delle controdeduzioni il ricorrente ha replicato affermando di non aver rilasciato alcuna “formale e preventiva autorizzazione” alla vendita dei titoli giacenti sul dossier cointestato con la madre, potendo benissimo, al contrario, “aspettare la naturale scadenza dei titoli obbligazionari [...] che in quel momento erano quotati sotto la pari [senza] subire le minusvalenze”. Ritiene pertanto “scorretto” il comportamento della banca e precisa che “la lettera liberatoria prodotta [...] non può in alcun modo essere intesa come ratifica del comportamento [...] assunto con la vendita” avendo inteso tale lettera “quale quietanza della somma ricevuta” e non certo quale “conferma delle disposizioni impartite in quanto non vi era alcuna disposizione da confermare”. Insiste, pertanto, nella “richiesta di risarcimento derivante dal non corretto comportamento della Banca”.

## DIRITTO

La domanda non merita accoglimento.

Agli atti è acquisita, di là di ogni esonero convenzionale da responsabilità, una esplicita “conferma delle disposizioni [...] impartite”, data per iscritto dal cliente, in funzione della liquidazione del controvalore di titoli, rilasciata in data 8.1.2011 all’esito dell’incasso monetario corrispondente.

Le “disposizioni” di cui trattasi, dato che i titoli liquidati avevano incontestatamente scadenza ulteriore rispetto a quest’ultima data nonché alla data del versamento al ricorrente del controvalore conseguito alla negoziazione, non possono che consistere in un ordine di alienazione. E poiché qui non è della informazione specificamente dedicata alla transazione degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine del cliente che può discutersi (ciò essendo precluso all’Arbitro *ratione materiae*, come eccepisce anche l’intermediario), ma soltanto del preteso maggior credito relativo al rapporto bancario che è invece fatto oggetto della pretesa manifestata, rimane evidente come quest’ultimo rapporto abbia ricevuto corretta esecuzione nel momento in cui risulta comunque per iscritto la prova della impartita disposizione di vendita dei titoli obbligazionari né viene contestato che da questa sia risultato un valore monetario diverso da quello infine corrisposto al cliente (in disparte rimanendo dunque ogni questione concernente l’adeguatezza informativa relativa al corso dei titoli e allo stato della loro quotazione “sotto la pari”, come usa dire, la quale integra altro *petitum* e, soprattutto, materia estranea alla competenza del Collegio).

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 407 del 14 febbraio 2012

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI